Ne consegue che diventa fondamentale fissare il momento d'installazione o apposizione della segnaletica, esigenza questa che è soddisfatta dal verbale d'installazione della segnaletica. Un documento, il cui modello è stato predisposto dal Ministero dei Trasporti in allegato alla nota prot. 1026 del 17 luglio 2006.

Ministero dei Trasporti

Roma,

Al Comune di Montichiari

e p.c. Al Coordinamento Nazionale Campeggiatori
Via San Nicola 21
50127 Firenze

Oggetto: segnale proibizione sosta/Amministrazione Montichiari. Comunicazione Campeggiatori datata 21 maggio 2006 per la rimozione dei bersagli d'obbligo posti a Montichiari e precisamente in Loc. Chiesuola – via dei Pini, via Gimmi angolo via Lonato e in viale 4 Novembre, Rogno Alperone, Bogno Gottolengo, Bogno Capanette, Bogno Poli, Bistil Villa Gualdrina e via Guido Cesare.

Il mittente all'oggetto in oggetto, indirizzata anche a codesta Amministrazione, si chiede quanto segue:

In via preliminare, per quanto riguarda la proposta della divieto di sosta – cioè di bersagli allegati all'esposto – si richiama il contenuto dell'art. 5 c.3 del D.Lgs. 30 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285).

In Allegato l'installazione di barre limitatrici d'altezza, definite erroneamente quali "segnaletica stradale", non è prevista da alcuna norma giuridica, in aggiunta, il seguente di cui all'art. 120 c. 1 lett. e) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto sulla sommità limite largo in modo da impedire indirettamente all'utenza dei veicoli definiti dall'art. 10 del Codice, e non sul modo esercizio ipo segnaletica.

Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previste dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l'installazione di barre limitatrici d'altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione.

A tal riguardo, inoltre, è opportuno puntualizzare come, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza; difatti verrebbe impedito l'accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotta - che trasporta sul tettuccio un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (per es. una bicicletta).

Inoltre, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce o/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.

Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e cotieri per l'installazione e la manutenzione"), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.

Tra l'altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a rispondere dall'autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l'ipotesi di danno erariale per eventuali risarcimenti di danni da questo disposto.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in località Chiesuola, si precisa che quanto segue:

L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli art. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1).

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185 c.2).

Nel caso di soste e parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185 c.3).

E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e torbide su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185 c.4).

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5 c.3).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)).

Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e)).

Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f)).

Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h)).

Da quanto sopra esposto si deduce che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.

In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.
A tale riguardo si richiama ancora quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, in particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non consoni della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti"), dove si pone l'accento espressamente sulle ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece rifiuto non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

Pertanto, in merito a quanto sopposto si invita il Comune a verificare la coerenza dei provvedimenti emanati in proposito rispetto alle norme richiamate e, se del caso, provvedere al conseguente adeguamento della segnaletica installata.

Per quanto riguarda la segnaletica stradale indicante il divieto di sosta per autocarri e autocaravan – ovvero solamente autocaravan - in via preliminare si fa presente che dalla documentazione fotografica allegata all'esposto in oggetto emerge una irregolarità formale in quanto priva sul retro dei dati della ordinanza istitutiva e delle altre informazioni di cui all'art. 77, comma 7, del DPR 495/92.

Per quanto concerne la legittimità sostanziale della stessa, l'Ufficio scrivente si riserva di esprimere eventuali valutazioni fin quando non avrà preso visione dell'ordinanza istitutiva nonché del verbale di installazione che, si ricorda, deve contenere le indicazioni contenute nel documento in allegato.

Si ritiene comunque utile osservare che la segnaletica in esame per come realizzata, appare oltremodo singolare, in quanto sembrerebbe consentire la sosta a veicoli di massa e sagoma di gran lunga superiori, tipo autoarticolati, autotrasi, autobus, ecc.

Pertanto si richiede, in tempi brevi, la trasmissione dell'Ordinanza e/o delle ordinanze relative alle segnaletiche stradali in oggetto, al fine di consentire a questa Amministrazione una più compiuta valutazione dell'esposto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Bruno LONGHI)

Installazione segnaletica stradale
Verbale Numero .....

a seguito ordine del .....
numero ..... e datato .....

il giorno ..... alle ore .....

il sottoscritto ..... congiuntamente a .....
esegue installazione segnaletica completando il verbale con:
- fotografia digitale dei davanti della segnaletica con file numero .....
- fotografia digitale del retro della segnaletica con file numero .....

alla segnaletica stradale ubicata nel comune di .....
via/piazza/largo/altro .....
all'altezza numero civico ..... e altro indicatore .....
nome ente proprietario o/o gestore della strada .....
coordinate GPS ..... rilevate con modello .....

La segnaletica
specifico progetto .....
segnaletica inserita nella cartografia del Catasto Segnaletica Stradale
numero ..... con codice .....
Ordinanza istitutiva numero ..... datata .....
Figura codice della strada .....
Tipo .....
Caratteristiche geometriche .....
Conformità al codice della strade .....
Ditta fabbricante .....
Anno di fabbricazione .....
Ditta fornitrice .....
Installatore .....
Note .....

Il sostegno
Tipo .....
Materiale .....
Lunghezza .....
Dimensioni sezione .....
Attacco al suolo .....
Conformità al codice della strade .....
Ditta fabbricante .....
Autorizzazione fabbricante .....
Anno di fabbricazione .....
Ditta fornitrice .....
Installatore .....
Tipo di attacco al sostegno .....
Note .....

La collocazione
Spazio d'avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità
- previsto dal Codice della Strada .....
- rilevato dopo installazione .....

Segnale laterale:
- con il bordo verticale a distanza ..... dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
- collocato a distanza ..... dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
- sul marciapiede o percorso pedonale con altezza minima di .....

Note .....